

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Lavoro – in composizione collegiale

RICORSO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

nell'interesse della sig.ra **Paola Somma** (C. F.: SMMPLA68T66L219B), nata a Torino il 26.12.1968 e residente in Borgo San Lorenzo (FI), Viale della Repubblica, 25, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Greco (C. F: GRCMSM70B24D086Y), con studio in Borgo San Lorenzo (FI), via Faentina n. 10, ed ivi elettivamente domiciliata, come da mandato a margine del presente atto, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito presso i seguenti recapiti del predetto difensore:

p.e.c.: massimiliano.greco@firenze.pecavvocati.it

fax: 055 8456044,

Ricorrente

nei confronti di

- M.I.U.R., Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,
- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Dirigente pro tempore,
- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio V Ambito Territoriale della Provincia di Firenze, in persona del Dirigente pro tempore

Resistenti

nonché contro

tutti i docenti iscritti, con o senza riserva, nelle vigenti graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della provincia di Firenze, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, che nel caso di accoglimento del presente ricorso si vedrebbero scavalcati per punteggio dalla ricorrente nelle graduatorie medesime

Potenziali resistenti

avverso

l'ordinanza di rigetto emessa il 20.07.2016 dal Tribunale di Firenze – sez. Lavoro, nella persona del giudice d.ssa Carlucci, e comunicata al

La sottoscritta Paola Somma (C. F.: SMMPLA68T66L219B), nata a Torino il 26.12.1968 e residente in Borgo San Lorenzo, viale della Repubblica n. 25, delega a rappresentarla e difenderla nella presente causa l'Avv. Massimiliano Greco del Foro di Firenze, conferendogli ogni più ampia facoltà e mandato in tutte le fasi e gradi del giudizio, ivi comprese quelle di farsi sostituire, rinunciare agli atti e transigere.

Elegge domicilio presso il suo studio in Borgo San Lorenzo (FI), via Faentina, 10

E' autentica



difensore il 21.07.2016 a mezzo p.e.c., all'esito dell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta dall'odierna reclamante contestualmente al ricorso per il giudizio a cognizione piena, iscritto al R. G. con il n. 1439/2016.

Con l'ordinanza qui avversata il Tribunale di Firenze – sez. Lavoro, in persona del Giudice d.ssa Carlucci, rigettava il ricorso cautelare promosso dalla sig.ra Paola Somma nei confronti del M.I.U.R., Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio V Ambito Territoriale della Provincia di Firenze, motivando la decisione con la ritenuta insussistenza del requisito del *fumus boni iuris*.

Tale ordinanza è palesemente errata, ingiusta ed illogica nelle motivazioni e va così revocata, per i seguenti

MOTIVI

Prima di ogni cosa appare necessario sgomberare il campo da un equivoco, nel quale appare essere incorso il Giudice di prime cure nel motivare il proprio provvedimento di rigetto: **il caso che ci occupa non è quello di una docente che, non essendo inserita nelle c.d. Graduatorie ad esaurimento, aspiri ad esservi immessa per la prima volta, sulla scia delle numerose pronunce dei giudici amministrativi che hanno riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale e conseguentemente statuito il diritto di coloro che l'abbiano conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inserite appunto nelle GAE di rispettivo interesse.**

La sig.ra Somma risulta infatti inserita nelle GAE per la provincia di Firenze, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, già dal 2009, dapprima con riserva, in quanto immatricolata al corso di laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell'infanzia, anteriormente al 2007, e poi, dal 30.06.2015, a pieno titolo, avendo conseguito la laurea entro il termine ultimo imposto dal M.I.U.R ai fini dell'iscrizione nelle Graduatorie in questione.

Ben prima di promuovere il ricorso che ha dato luogo al provvedimento qui impugnato, dunque, la sig.ra Somma era iscritta



nelle GAE, non essendo perciò la propria istanza rivolta ad ottenere l'inserimento in esse per la prima volta, come sembra invece avere inteso il Giudice di prima istanza, che ha in effetti trascurato totalmente la causa petendi dell'azione, di cui pure costituisce elemento oggettivo al pari del petitum.

Occorre dunque chiarire in questa sede le ragioni della domanda dell'odierna reclamante, affinché codesto Giudice possa cogliere l'evidente fondatezza della relativa pretesa.

Come si è detto, la ricorrente è inserita a pieno titolo nelle GAE sin dal giugno 2015, sulla base del conseguimento della laurea in Scienze della Formazione Primaria, **con il punteggio di 101**, determinato dalla somma tra il punteggio attribuito al titolo e quello per gli anni di servizio prestato. Al riguardo varrà la pena ricordare che, nonostante la ricorrente abbia prestato ininterrottamente servizio durante gli studi per conseguire la detta laurea, non ha potuto fruire del relativo punteggio per i 4 anni di durata legale del corso, perdendo così ben 48 punti, stante il D.M. Istruzione del 7.05.2014 e dell'allegata Tabella A, punto B.3 lettera C, secondo cui *“non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario, S.S.I.S., dei corsi di Didattica della musica, dei corsi COBASLID e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto”* (cfr. doc. 9 allegato al ricorso di prima istanza).

Ma la stessa ricorrente è altresì in possesso del diploma magistrale, conseguito nel 1992/93, grazie al quale risulta inserita nella 2^a fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la provincia di Firenze.

Ciò in virtù del noto parere n. 3813/2013 espresso dalla seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato, e del conforme D.P.R. del 25 marzo 2014, emesso a seguito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da docenti in possesso, come la ricorrente, del diploma magistrale, che lamentavano l'illegittimità del D.M. Istruzione n. 62/2011, nella parte in cui negava, per il triennio 2011-2014, il valore di titolo abilitante al diploma magistrale (e quindi il diritto per i suoi



possessori all'inserimento in 2^a fascia di istituto) non soltanto per coloro che lo avessero conseguito dopo l'a.s. 2001/2002, vale a dire successivamente all'emanazione della legge n. 53/2003, che effettivamente imponeva, **da quel momento in poi**, la laurea in scienze della formazione primaria quale corso di studi per la formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria, ma anche per coloro che avessero conseguito quel diploma prima della vigenza della legge medesima.

Ciò in aperto contrasto con l'art. 53 R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297, che attribuivano appunto valore abilitante al diploma magistrale, e, conseguentemente, con il principio di irretroattività in malam partem, cui il legislatore del 2003 non aveva inteso, neanche implicitamente, derogare.

Così il M.I.U.R, conformandosi al detto parere del Consiglio di Stato, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2014/2017, riconobbe con D.M. n. 353/2014 il diritto di tutti i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002 ad essere inseriti nella 2^a fascia delle graduatorie di istituto, e dunque il valore abilitante del relativo titolo.

Da qui l'inserimento della ricorrente nella detta 2^a fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, **con attribuzione di n. 128 punti.**

Altrettanto noto è quanto avvenuto successivamente: a seguito dell'emanazione del suddetto D.M. n. 353/2014, che, sulla scorta del parere del Consiglio di Stato e del conseguente D.P.R. del 25 marzo 2014, aveva riconosciuto il diritto di tutti i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, moltissimi di tali docenti rivendicarono, attraverso una miriade di ricorsi giurisdizionali amministrativi, la maggior parte dei quali collettivi e patrocinati da associazioni sindacali, l'ulteriore diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, sull'assunto per cui, se il riconoscimento del titolo fosse avvenuto a tempo debito, essi avrebbero avuto diritto a farne parte.

In effetti, è solo a partire dal 2007 che, con l'entrata in vigore della legge



n. 296/2006, si è eliminata la possibilità di ulteriori inserimenti in quelle che in precedenza erano dette graduatorie permanenti e che poi, proprio per la disposta eliminazione di nuovi inserimenti, sono diventate graduatorie ad esaurimento.

La maggioranza dei detti ricorsi è tuttora in attesa di decisione nel merito, essendo tuttavia numerosissime le ordinanze del Consiglio di Stato che hanno accolto in via cautelare le relative istanze dei ricorrenti.

In alcuni casi, tuttavia, il Consiglio di Stato si è già pronunciato con sentenze definitive, anch'esse favorevoli agli istanti.

Al riguardo si segnalano in particolare le sentenze nn. 5439 e 1973, entrambe del 2015, nonché, da ultimo, la sentenza n. 3628/2015, le quali hanno accolto pienamente le doglianze dei ricorrenti, **annullando** il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui ha precluso, ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, e disponendo in conseguenza l'obbligo per il M.I.U.R. di inserire i ricorrenti nelle graduatorie medesime.

Pertanto, con decreto del 18.02.2016, il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana – Ambito territoriale di Firenze, stante la necessità di ottemperare ed eseguire i provvedimenti giurisdizionali di accoglimento, in via cautelare o a pieno titolo, dei ricorsi promossi dai possessori di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, ha aggiornato e ripubblicato le graduatorie ad esaurimento per la provincia di Firenze, in relazione al triennio 2014/2017, inserendovi appunto sia coloro i cui ricorsi si sono già conclusi con sentenza definitiva, sia i beneficiari di provvedimenti meramente cautelari, inseriti pertanto con riserva ed indicati in graduatoria con la lettera "T", come da docc. nn. 4, 5 e 8 allegati al ricorso di prima istanza.

Come si evince facilmente dal raffronto tra questi ultimi, sono numerosi i candidati che, in virtù delle dette pronunce dei giudici amministrativi e grazie al solo diploma magistrale, precedono, oggi, nella graduatoria la ricorrente, **il che si traduce in una palese ingiustizia, posto che la sig.ra Somma, grazie al medesimo diploma magistrale, risulta inserita nella 2^ fascia delle graduatorie di istituto con un punteggio superiore a**



quello delle candidate che oggi, in virtù dello stesso titolo e con gli stessi punti acquisiti nella 2^ fascia delle graduatorie d'istituto, si ritrovano invece ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento con un punteggio superiore a quello della ricorrente (che è, come detto, di 101), nonostante questa sia poi titolare, oltre che del diploma magistrale, anche della laurea in scienze della formazione primaria.

È questa l'ingiustizia, del tutto evidente anche ad un occhio profano, a cui la ricorrente ha chiesto di porre rimedio, non essendo certamente intenzione, nè del legislatore, nè dei giudici, quella di perseguire obiettivi illogici e contrari ad ogni senso di giustizia.

Quanto poi al rimedio formale invocato dalla ricorrente per ottenere tale giustizia, non pare che vi fossero alternative alla richiesta di assegnazione dello stesso punteggio che ella, grazie al diploma magistrale, vanta nella 2^ fascia delle graduatorie di istituto, esattamente come le docenti che oggi, grazie allo stesso diploma, si trovano inserite in GAE, con gli stessi punti vantati appunto nella stessa 2^ fascia (inferiori, come detto, a quelli della ricorrente, come può agevolmente evincersi dall'esame e dal raffronto dei documenti 4 e 5 allegati al ricorso di prime cure).

Lo stesso paradosso insito in tale richiesta della ricorrente vale ad evidenziare la fondatezza della relativa pretesa, trovandosi ella nella condizione, appunto paradossale, di aspirare a potersi fregiare di un titolo di studio inferiore rispetto all'altro posseduto, in quanto questo le conferisce un punteggio minore.

Questi, dunque, gli elementi oggettivi del ricorso promosso dalla sig.ra Somma, sul cui assunto ella concludeva:

affinchè l'Ill.mo Giudice adito, previa eventuale disapplicazione o revoca o annullamento o dichiarazione di inefficacia di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo, Voglia:

in via cautelare, con decreto inaudita altera parte o previa comparizione delle parti:

— *accertare, in via di fumus boni iuris, la sussistenza del diritto della ricorrente a far valere quale titolo di inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della*



scuola dell'infanzia, per la provincia di Firenze, il diploma magistrale, con il relativo punteggio spettante, in sostituzione della laurea in scienze della formazione primaria, con cui vi risulta attualmente inserita, nonché il diritto a vedersi riconosciuti gli ulteriori punti attribuiti al possesso del detto titolo di laurea, e conseguentemente

– *disporre e/o ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Dirigente pro tempore, all'Ufficio V Ambito Territoriale della provincia di Firenze, in persona del Dirigente pro tempore, nelle rispettive sedi, l'inserimento/reinserimento della sig.ra Paola Somma nelle vigenti graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia, per la provincia di Firenze, con attribuzione del punteggio conseguente all'accertamento del suo diritto a far valere quale titolo di inserimento nelle graduatorie medesime il diploma magistrale in sostituzione della laurea in scienze della formazione primaria, nonché dell'ulteriore diritto a vedersi riconosciuti anche i punti derivanti dal possesso della detta laurea.*

Nel merito, previa fissazione dell'udienza di discussione:

– *accertare, in via di cognizione piena, la sussistenza del diritto della ricorrente a far valere quale titolo di inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia, per la provincia di Firenze, il diploma magistrale, con il relativo punteggio spettante, in sostituzione della laurea in scienze della formazione primaria, con cui vi risulta attualmente inserita, nonché il diritto a vedersi riconosciuti gli ulteriori punti attribuiti al possesso del detto titolo di laurea, e conseguentemente*

disporre e/o ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Dirigente pro tempore, all'Ufficio Ambito Territoriale della provincia di Firenze, in persona del Dirigente pro tempore, nelle rispettive sedi, l'inserimento/reinserimento, a pieno titolo, della sig.ra Paola Somma nelle vigenti graduatorie ad



esaurimento del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia, per la provincia di Firenze, con attribuzione del punteggio conseguente all'accertamento del suo diritto a far valere quale titolo di inserimento nelle graduatorie medesime il diploma magistrale in sostituzione della laurea in scienze della formazione primaria, nonché dell'ulteriore diritto a vedersi riconosciuti anche i punti derivanti dal possesso della detta laurea, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente.

Tale ultima richiesta, espressa dalla ricorrente in via subordinata, fa sì che, qualora vi sia un modo alternativo a quello individuato dalla ricorrente per veder soddisfatta la propria legittima pretesa, spetterà comunque al Giudice che non voglia abdicare alla propria funzione darvi attuazione.

All'udienza del 20.07.2016, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, si costituiva il M.I.U.R. Ufficio Scolastico della Regione Toscana – Ufficio V ambito territoriale della provincia di Firenze, che chiedeva il rigetto della domanda proposta e, in subordine, l'attribuzione alla ricorrente di 122 punti nella GAE.

Con ordinanza emessa fuori udienza lo stesso 20 luglio 2016 e comunicata alla difesa con p.e.c. del 21.07.2016, il Giudice di prime cure rigettava l'istanza cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris.

Ciò, come si è detto, senza alcuna considerazione per le peculiarità della fattispecie, **invero unica ad oggi**, ma trattando la medesima come uno dei numerosi casi di docenti che, non essendo mai stati inseriti nella GAE, aspirano ad esservi iscritti sulla base del possesso del diploma magistrale.

Si legge infatti nell'ordinanza in parola:

“E’ dato pacifico che [la ricorrente] non abbia presentato domanda di inserimento nelle citate graduatorie sulla base del diploma magistrale, né abbia impugnato giudizialmente eventuale diniego dell’amministrazione, avendo per la prima volta indirizzata il reclamo avverso le GAE 2014/2017, come ripubblicate, alle amministrazioni a partire dal 06/05/2016 (doc. 14), invocando il parere del Consiglio di Stato n. 38137/2013 e le sentenze del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e n. 5439/2015 di annullamento del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non aveva consentito l’inserimento nella GAE



alla ricorrente, docente in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002”.

Su tale punto è agevole eccepire che è proprio con il decreto di ripubblicazione delle GAE 2014/2017, da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio V – Ambito Territoriale della Provincia di Firenze, che si è prodotta l'ingiustizia qui lamentata nella sfera della ricorrente, poiché è con tale decreto, **datato 18.02.2016**, che, per ottemperare alle pronunce dei giudici amministrativi, la P.A. ha inserito nelle stesse GAE, per la prima volta, le docenti in possesso di diploma magistrale che fino ad allora figuravano solo nella 2^a fascia di circolo e di istituto e che, grazie ai ricorsi promossi, avevano ottenuto appunto pronuncia favorevole all'inserimento nelle GAE.

Prima di tale momento il problema non esisteva, così da mancare nella ricorrente qualunque interesse che potesse legittimare l'impugnazione di qualche precedente provvedimento della stessa P. A.

Proseguendo nell'esame dell'ordinanza qui avversata, vi si legge che *“Norme di rango primario non consentono l’inserimento nelle G.A.E. successivamente al biennio 2007/2008, ma unicamente l’aggiornamento delle posizioni già inserite, pertanto non può essere riconosciuto il titolo del diploma magistrale in sostituzione della laurea in scienze della formazione, conseguendo in tal modo gli effetti preclusi dalla normativa vigente.....La trasformazione della graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento è avvenuta ad opera dell’art. 1 comma 605 lett. c) L. n. 296/2006 (con decorrenza dal 2007), che ha stabilito come “... con effetto dalla entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.....La norma in effetti faceva salva la possibilità di nuovi inserimenti per i docenti in possesso di abilitazione conseguita ante 2007 e non inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge, ma limitava la possibilità alle graduatorie 2007/2008, introducendo un termine decadenziale per inserimenti successivi al citato biennio. Decorso tale periodo, le norme regolamentari intervenute hanno disciplinato*



l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie, perseguendo l'obiettivo posto dal legislatore della loro eliminazione in vista del nuovo sistema di reclutamento.....La regola del divieto di nuovi accessi è stata derogata solo da norme di rango primario, da ultimo art. 14 comma 2 ter D.L. n. 216/2011 convertito dalla L n. 14/2012 "Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, commi 605, lett. c) e 607, della legge 27 dicembre 2006, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente..." attuato con D.M. n 53/2012. La ricorrente, possessore di titolo abilitante già durante la vigenza delle graduatorie permanenti, avrebbe dovuto presentare domanda di inserimento in dette graduatorie, avrebbe dovuto agire in giudizio per ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti, se negato, prima della trasformazione in graduatorie a esaurimento, ovvero chiedere nel biennio 2007/2008 l'inserimento nelle GAE, avvalendosi della cd. clausola di salvezza di cui alla lett. c) sopra indicata, nei limiti temporali previsti dalla legge. Risulta essersi attivata solo nel 2016".

Il motivo per cui la sig.ra Somma risulta essersi attivata solo nel 2016 risiede, come è stato già spiegato, nella totale carenza di interesse prima di tale anno, in cui solo si è prodotta la situazione ingiusta qui lamentata.

Ma l'ingiustizia più evidente del provvedimento impugnato risiede nel fatto che con esso il Giudice di prime cure ha erroneamente individuato in norme di rango primario l'ostacolo all'accoglimento della domanda della ricorrente.

Il richiamo alla legge n. 296/2006, come della altre norme legislative cui si riferisce il provvedimento in parola, si traduce a ben vedere in un comodo espediente per liberarsi frettolosamente di una fattispecie che invoca giustizia: non si può infatti chiedere al giudice di disapplicare una legge, posto che il suo compito istituzionale è invece proprio quello di applicarla.

Ma la ricorrente non ha mai chiesto la disapplicazione di norme legislative, di cui non vi è affatto bisogno per il soddisfacimento della pretesa azionata, come del resto hanno correttamente ritenuto i giudici amministrativi grazie ai quali molte docenti in possesso del (solo) diploma magistrale sono da **oggi** (e non da prima del 2007) inserite, con riserva o a pieno titolo, nelle GAE di rispettivo interesse.



A meno che non si voglia ritenere che tali giudici siano venuti meno alla propria funzione istituzionale, valida per qualsiasi giurisdizione, amministrativa o ordinaria che sia, che è quella di applicare la legge.

È del tutto evidente, dunque, come i giudici amministrativi abbiano semplicemente rilevato che, se il diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002 doveva considerarsi titolo abilitante e come tale idoneo all'inserimento nella 2^a fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, come fu riconosciuto dallo stesso M.I.U.R. con il D.M. n. 235/2014, non poteva non esserlo anche ai fini dell'inserimento nelle GAE, sempre purchè conseguito entro il 2001/2002, e quindi prima dell'emanazione della legge n. 296/2006 che trasformò le graduatorie permanenti in GAE.

Sul punto le pronunce dei giudici amministrativi hanno valenza ricognitiva e non costitutiva: hanno cioè accertato che il diritto di quei docenti ad essere inseriti nelle GAE **esisteva da prima dell'emanazione della legge n. 296/2006**, e dunque, nel disporre **oggi** il loro inserimento nelle GAE medesime, non hanno inteso violare alcuna norma di legge, limitandosi a riconoscere la normale conseguenza di quel diritto.

Conseguenza fino a quel momento disconosciuta dalla P. A., **che non ha mai neppure previsto la materiale possibilità di inoltro di domande di inserimento in GAE ai docenti muniti di solo diploma magistrale.**

Oltre ad una carenza di interesse, fino al febbraio 2016, a domandare l'inserimento in GAE sulla base del diploma magistrale posseduto, **la ricorrente non avrebbe quindi potuto neanche materialmente inoltrare alla P. A. la domanda di inserimento con quel titolo, trattandosi di possibilità disconosciuta dalla P. A. medesima.**

Varrà la pena riportare quanto statuito al riguardo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015: *“Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014.*



Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria..... Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.

Come si vede, l'unico vero ostacolo all'accoglimento delle pretese dei ricorrenti all'inserimento nelle GAE, non risiede in norme di legge, ma nella volontà contraria della P. A. e dei conseguenti atti, che non hanno consentito ai ricorrenti stessi neppure di formulare a suo tempo la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti.



L'ostacolo a tale inserimento va cioè correttamente individuato nel D. M. n. 235/2014, dalla cui impugnazione in sede giurisdizionale amministrativa è scaturita appunto la pronuncia riportata, con la quale il Consiglio di Stato ha **annullato** i criteri posti dal D. M. stesso ***nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento.***

L'efficacia erga omnes di tale pronuncia di annullamento del Consiglio di Stato, come quella delle altre sentenze dello stesso giudice sopra citate, non pare possa mettersi seriamente in discussione, come invece vorrebbe il giudice di prime cure (si legge al riguardo nell'ordinanza impugnata: *“Dall’altro lato è insussistente l’efficacia erga omnes invocata da parte ricorrente in quanto il decreto ministeriale in questione (contenente i criteri di aggiornamento delle graduatorie e le modalità di presentazione delle domande) non è fonte normativa dalla quale sorge un diritto soggettivo, trattandosi di atto adottato dalla amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato”*).

Intanto tale efficacia erga omnes è confermata dalla stessa univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui *“la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa – acquista efficacia erga omnes.....nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri”* (così Consiglio di Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350; Consiglio di Stato Sez. V , 17-09-2008, n. 4390; Consiglio di Stato, VI, 12 dicembre 2009, n. 7023; Consiglio di Stato Sez. VI 18/11/2013, n. 5459).

Sulla stessa scia, la Cassazione ha chiarito che *“Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto*



inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari” (cfr. Cass. 13/03/1998, n. 2734; Cass. 24/08/2004, n. 16728; Cass. 22 maggio 2009 n. 11920).

E che il D. M. n. 235/2014 sia un atto a contenuto generale inscindibile, e dunque normativo, appare del tutto evidente, avendo esso stabilito i criteri, per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, per la loro utilizzazione, per la presentazione delle domande, nonché i requisiti generali di ammissione, applicabili non alle scuole di una singola provincia, ma a quelle di tutta Italia.

Del resto, proprio la fattispecie in esame mostra come, disconoscendosi il carattere erga omnes dell'annullamento del D. M.n. 235/2014 disposto dal Consiglio di Stato, si finisce per avallare e cristallizzare situazioni paradossali e certamente contrarie ad ogni senso di giustizia.

Spetta dunque a codesto Giudice evitare che ciò accada nel caso specifico, tanto più che la reclamante non può certo invocare dinanzi al T.A.R. l'annullamento di un provvedimento già annullato in via definitiva dal Consiglio di Stato.

Lo scrivente è consapevole dell'esistenza di pronunce emesse da Giudici del lavoro conformi al provvedimento qui impugnato, quali quelle ricordate nella propria ordinanza dallo stesso giudice di prime cure. Ma si tratta di un orientamento il cui supporto logico-giuridico appare obiettivamente improponibile ed inaccettabile.

Del resto, si deve ricordare che molte altre pronunce hanno invece accolto la tesi qui prospettata. Così dicasi per il Tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro, Giudice dott. A. D’Ancona, che, con le Ordinanze di accoglimento totale n. 1333/2015; 1334/2015 e 1335/2015 del 30 luglio 2015, ha espressamente riconosciuto che con la Sentenza n. 1973/2015 il Consiglio di Stato ha annullato, con provvedimento avente valore *erga omnes* e non esclusivamente *inter partes*, il D.M. 235/2014 nella parte in cui preclude ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 l’inserimento nelle graduatorie permanenti.

In senso conforme sono le Ordinanze di accoglimento totale del Tribunale di Pordenone, del 14 luglio 2015 n. 1015 e del 20 luglio 2015 n. 1016; quella di accoglimento totale del Tribunale di Frosinone, del 17 giugno



2015 n. 6094/2015; l'Ordinanza di accoglimento totale del Tribunale di Avezzano, del 9 giugno 2015; l'Ordinanza di accoglimento totale n. 5539/2015 del 3 agosto 2015 emessa dal Tribunale di Padova – sez. Lavoro, nonché l'ordinanza di accoglimento totale datata 27 luglio 2015, emessa dal Tribunale di Como, nella persona del giudice del lavoro, Dott. Marco Mancini, nei procedimenti riuniti iscritti al R. G. con i nn. 589, 614, 615, 625, 627, 685, 719, 720, 721 e 751 dell'anno 2015, della cui motivazione vale la pena riportare alcuni passaggi: *“Nel merito, la domanda cautelare appare fondata e pertanto va accolta.....Il conseguimento del titolo di diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002 assume valore abilitante ai fini dell'insegnamento per le classi di concorso AAAA e EEEE: la circostanza relativa al mancato inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) non può costituire, di per sé, la ragione decisiva per negare la sussistenza della verosimiglianza del diritto fatto valere, perché la suddetta esclusione costituisce la ragione del ricorso proposto e l'oggetto del giudizio. Invero, a seguito dell'emanazione del parere del Consiglio di Stato contenuto nel D.P.R. 25 marzo 2014, i diplomi magistrali conseguiti entro l'anno 2001/2002 hanno valore abilitante all'insegnamento e pertanto costituiscono titolo per l'insegnamento nelle graduatorie permanenti oggi ad esaurimento, inserimento che avrebbe dovuto compiersi all'epoca della trasformazione delle suddette graduatorie.....[Questo giudice] non ignora che una significativa parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di Piacenza 21 luglio 2015 est. Piccian; Tribunale di Genova 21 luglio 2015 est. Basilico; Tribunale di Livorno 2 luglio 2015 est. Calò; Tribunale di Bologna 3 giugno 2015 est. Benassi) è di contrario avviso argomentando, tra l'altro, per il divieto della norma primaria (art. 1 comma 605 legge 296/2006) circa la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento ad eccezione delle ipotesi ivi considerate tra le quali non rientra quella odierna.*

È tuttavia evidente che il nuovo inserimento precluso dalla legge è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su



requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento.

Esprimendosi poi sulla invocata efficacia erga omnes della sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato, lo stesso Giudice di Como ha affermato che ***“La portata della pronuncia è senz’altro generale e determina la definitiva ablazione delle norme regolamentari, anche per soggetti estranei al giudizio, in ragione della natura dell’atto annullato, indirizzato ad una pluralità di soggetti e con contenuto insindacabile (v. su questi aspetti Cass. 24 agosto 2004, n. 16728).***

In ogni caso, anche se si escludesse il carattere generale della citata sentenza demolitoria o, sotto altro profilo, l’efficacia vincolante della pronuncia di merito circa la conformazione della P.A. scolastica alla statuizione giudiziaria, il Giudice ordinario può comunque sindacare, in via incidentale, la legittimità delle norme regolamentari e procedere, se del caso, alla loro disapplicazione nel caso specifico sottoposto al giudice.

Le norme regolamentari del suddetto decreto ministeriali sono invero illegittime per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee (ovvero in relazione ai docenti in possesso di titolo abilitativo diverso da quello del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002) nella parte in cui non consentono la presentazione della domanda per l’inserimento nelle graduatorie di III Fascia a soggetti in possesso dei titoli abilitativi già formatisi al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento”.

É esattamente quanto rilevato dalla ricorrente nell’istanza rivolta al giudice di prime cure: alla sig.ra Somma non interessa che la propria legittima pretesa sia soddisfatta sulla base della ritenuta efficacia erga omnes della menzionata pronuncia del Consiglio di Stato, o attraverso l’esercizio del potere, che certamente il Giudice adito ha, di disapplicazione incidenter tantum della norma amministrativa che ostacola il soddisfacimento di quella pretesa. Le basta che giustizia sia fatta.

Del resto, proprio la peculiarità della fattispecie in esame, consente di apprezzare come ingiusto ed irragionevole il provvedimento qui



impugnato, anche nella stessa prospettiva adottata dal giudice di prime cure nel motivare la propria decisione: aver fatto dipendere quest'ultima dall'esistenza delle norme di legge che precludono nuovi inserimenti nelle GAE a partire dal 2007, equivale infatti a negare, **solo sotto un profilo ideale**, la giustezza delle pronunce dei giudici amministrativi che hanno invece disposto l'inserimento in quelle stesse graduatorie di quei docenti che, in possesso di diploma magistrale, ne hanno fatto istanza ben dopo quella data, ed alle quali il MIUR si è adeguato.

Concretamente, dunque, quei docenti si ritrovano oggi ad essere inseriti nelle GAE, in totale difformità rispetto al punto di vista espresso dal giudice di prima istanza, andando a posizionarsi nelle graduatorie stesse con punteggio superiore a quello della ricorrente, che invece, inserita nelle stesse GAE grazie alla laurea in scienze della formazione primaria, ed in perfetta aderenza a quelle norme di legge richiamate nel provvedimento avverso, si trova a subire le conseguenze negative di quella stessa prospettiva (solo) idealmente non condivisa dal giudice di prime cure.

L'accoglimento dell'istanza cautelare appare poi senz'altro meritevole sotto il profilo del periculum in mora, per le ragioni già espresse nel ricorso di primo grado e che qui non possono che riportarsi integralmente. Le graduatorie ad esaurimento qui avversate rilevano non soltanto ai fini della immissione in ruolo, ma anche a quello del conferimento degli incarichi temporanei: gli stessi candidati inseriti in esse, i quali, in attesa dell'eventuale immissione in ruolo, aspirino, come la ricorrente, a ricoprire incarichi di supplenza, sono infatti inseriti anche nella prima fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, con il medesimo punteggio attribuito loro nelle graduatorie ad esaurimento.

Si comprende così come, più alto è il punteggio ottenuto in queste ultime, maggiori sono non soltanto le possibilità di ottenere incarichi di supplenza annuali, ma anche di ottenerli dagli istituti scolastici più confacenti al candidato rispetto al proprio luogo di residenza.

Nella situazione attuale, per esempio, la ricorrente, residente in Borgo San Lorenzo, si è trovata lo scorso anno a dovere accettare, in mancanza di meglio, due incarichi di supplenza presso altrettanti Istituti Scolastici,



posti a notevole distanza l'uno dall'altro, nonché dalla residenza della ricorrente, e precisamente: l'uno nel Comune di Marradi e l'altro nella località Caselline del Comune di Vaglia, vale a dire luoghi di montagna, tra essi distanti circa 80 Km, e ciascuno distante circa 35 Km dall'abitazione della sig.ra Somma. Anche nel corrente anno scolastico non sono mancati alla ricorrente i disagi, legati alla necessaria accettazione di altro incarico di supplenza temporaneo nel medesimo istituto scolastico del Comune di Marradi, per poter raggiungere il quale, peraltro, l'istante è stata questa volta costretta a svegliarsi ogni mattina alle 5,00 per poter giungere sul posto di lavoro con l'unico mezzo di trasporto utile, per quella fascia oraria, a consentirle di entrare in servizio per tempo (cfr. docc. 10-11-12 allegati al ricorso di primo grado).

Trattandosi oltretutto di supplenze meramente temporanee e non annuali, il trattamento economico ne ha ovviamente risentito, stante la mancata corresponsione delle indennità quali la RDP, che le hanno comportato l'impossibilità di vedersi attribuita nelle buste paga mensili la somma di circa € 250,00 per le indennità medesime, che avrebbe invece ottenuto se si fosse trattato di supplenza annuale.

Altrettanto evidente è poi la sussistenza del periculum in mora in relazione alla prospettiva della immissione in ruolo derivante dall'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, posto che il maggiore punteggio che otterrebbe la ricorrente facendo valere, come si ritiene sia suo diritto, il punteggio che le deriva dal diploma magistrale quale titolo di accesso alle medesime, **le attribuirebbe effettive possibilità di essere assunta a tempo indeterminato già dal prossimo settembre 2016.**

È dunque chiaro il pericolo nonché il grave dispendio di energie, come il sacrificio economico, risentiti dalla ricorrente a causa dell'attuale situazione.

Appare altrettanto evidente come la persistenza di un tale sacrificio non sia accettabile allorché sia frutto, come nel caso in esame, di un'ingiustizia, consistente, come si è detto, in un posizionamento, nelle graduatorie ad esaurimento, che vede la ricorrente scavalcata da candidati in possesso del solo diploma magistrale, **i quali, nella seconda fascia di istituto, che gli ha poi consentito l'inserimento nelle graduatorie ad**



esaurimento, avevano un punteggio inferiore a quello della ricorrente, e dunque certamente meno titolati della stessa, che non soltanto con il medesimo diploma figura nella 2^a fascia stessa con un punteggio ad essi superiore, ma vanta altresì una laurea in scienze della formazione primaria, conseguita peraltro con notevoli sacrifici, essendo ella donna sposata e madre di due figlie ancora non autosufficienti economicamente.

Si badi che il periculum in mora, insito nella detta ingiustizia, sussiste non soltanto in relazione ai candidati che, in possesso del diploma magistrale, risultino inseriti, con punteggio più alto, a pieno titolo nelle graduatorie in parola, ma anche in ordine a coloro che vi figurano con riserva.

L'efficacia di quest'ultima, infatti, non è sospensiva, bensì risolutiva, con la conseguenza che l'attuale trattamento dei candidati inseriti nelle GAE con riserva in nulla differisce da quello riservato a coloro che risultano inseriti nelle stesse GAE a pieno titolo, sia in ordine alla possibilità della immissione in ruolo che al conferimento degli incarichi annuali.

E' quanto ha precisato, del resto, il Consiglio di Stato con l'Ordinanza n. 3909/2015: *“La generalizzazione di un sostanziale depotenziamento dell'iscrizione nelle graduatorie (attraverso le preclusioni connesse alla formula della “riserva”) non ha alcun “fondamento legislativo e non può quindi essere opposta ai ricorrenti che abbiano ottenuto una favorevole pronuncia cautelare.....Laddove si consentisse all'amministrazione di frustrare (attraverso l'apposizione della richiamata clausola della “riserva”) l'aspettativa alla stipula di contratti di lavoro, ne deriverebbe il venir meno della ragione essenziale sottesa alla proposizione della stessa domanda giudiziale.....Deve pertanto essere disposta l'iscrizione dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettivo interesse senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato”* (in attesa, ovviamente, della definizione nel merito del contenzioso) (cfr. Doc. 13 allegato al ricorso in prima istanza).

Appare dunque urgente rimediare all'ingiusto posizionamento della ricorrente nelle GAE ripubblicate, con aggiornamenti e integrazioni, con decreto del 18.02.2016 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per



la Toscana – Ufficio V Ambito Territoriale della Provincia di Firenze, valide per il triennio 2014/2017, attribuendole il punteggio che le spetta di diritto e consentendole così di confidare nelle maggiori possibilità che ne discendono, sia nella prospettiva dell'assunzione in ruolo che in quella degli incarichi annuali, a partire dall'anno scolastico che inizierà il prossimo settembre 2016.

Si fa presente infine che il giudice di prime cure ha già emesso, in data 20.07.2016, e comunicato al difensore con p.e.c del 21.07.2016, il decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il giudizio di merito, fissata al 17.11.2016, ore 9,45, con termine di legge per la notifica del ricorso e del decreto medesimo. Valuterà codesto collegio l'eventuale necessità di spostare ad altra data la fissazione della detta udienza di discussione.

Tanto premesso, l'odierna reclamante

CONCLUDE

affinchè l'Ill.mo Collegio adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, esaminato il ricorso che precede e la documentazione allegata, disposto ogni provvedimento istruttorio ritenuto necessario, Voglia accogliere l'istanza proposta e conseguentemente revocare l'ordinanza di rigetto emessa il 20.07.2016 dal Tribunale di Firenze – sez. Lavoro, nella persona del giudice d.ssa Carlucci, e comunicata al difensore il 21.07.2016 a mezzo p.e.c., all'esito dell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta dall'odierna reclamante contestualmente al ricorso per il giudizio a cognizione piena, iscritto al R. G. con il n. 1439/2016, e così accogliere la seguente domanda cautelare, già formulata in primo grado:

– accertare la sussistenza del diritto della ricorrente a far valere quale titolo di inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia, per la provincia di Firenze, il diploma magistrale, con il relativo punteggio spettante, in sostituzione della laurea in scienze della formazione primaria, con cui vi risulta attualmente inserita, e comunque il diritto a vedersi riconosciuto il punteggio vantato nella 2^a fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la provincia di Firenze, nonchè i punti attribuiti al possesso del detto



titolo di laurea, e conseguentemente

- disporre e/o ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Dirigente pro tempore, all'Ufficio V Ambito Territoriale della provincia di Firenze, in persona del Dirigente pro tempore, nelle rispettive sedi, l'inserimento/reinserimento della sig.ra Paola Somma nelle vigenti graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia, per la provincia di Firenze, con attribuzione del punteggio conseguente all'accertamento del suo diritto a far valere quale titolo di inserimento nelle graduatorie medesime il diploma magistrale in sostituzione della laurea in scienze della formazione primaria, o comunque l'attribuzione alla ricorrente del punteggio vantato nella 2^a fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la provincia di Firenze, nonchè i punti attribuiti al possesso del detto titolo di laurea;
- in subordine, disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente;
- disporre l'acquisizione del fascicolo di cui al ricorso iscritto al n. 1439/2016 R. G. del Tribunale di Firenze – sez. Lavoro, depositato in cancelleria;
- disporre, ove ritenuto opportuno o necessario, altra data per l'udienza di discussione della causa in sede di cognizione piena, in sostituzione della data d'udienza già fissata dal Giudice di primo grado;
- Con vittoria di spese sia del giudizio cautelare che di quello di merito.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

- 1) copia autenticata dalla cancelleria e successivamente scansionata del ricorso proposto in prima istanza con il pedissequo decreto di fissazione udienza;
- 2) provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare emesso il 20.07.2016 dal Tribunale di Firenze – sez. Lavoro, nella persona del giudice d.ssa Carlucci, e comunicata al difensore il 21.07.2016 a mezzo p.e.c.;



3) decreto di fissazione dell'udienza di discussione della causa in sede di cognizione piena emesso dal Giudice del Lavoro d.ssa Carlucci il 20.07.2016 e comunicato al difensore con p.e.c. del 21.07.2016.

Si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 147,00, trattandosi di procedimento di reclamo avverso provvedimento cautelare.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nella fattispecie il ricorso ha ad oggetto il diritto dell'istante all'inserimento/reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la provincia di Firenze, classe scuola dell'infanzia, con un punteggio più alto di quello con cui attualmente vi figura.

È dunque necessaria l'integrazione del contraddittorio con tutti gli attuali e potenziali controinteressati, tra cui certamente i candidati già inseriti, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie stesse e che si vedrebbero scavalcare dall'istante in caso di accoglimento della relativa pretesa, oltre che gli aspiranti all'inserimento.

A costoro il presente ricorso deve dunque essere notificato.

Va da sé che il reperimento dei nominativi e dei luoghi di residenza di tutti i controinteressati, stante l'elevatezza del loro numero, presenta oggettive e gravi difficoltà, così che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che a rischio di incompletezza, dilaterrebbe oltremodo i tempi del procedimento.

D'altra parte alle difficoltà evidenziate non appare potersi ovviare utilmente attraverso la notifica per pubblici proclami, non soltanto perchè oltremodo onerosa per la ricorrente ma anche perchè, come ha rilevato il Consiglio di Stato *“non può ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in un giudizio, di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”* (Consiglio di Stato - Sez. IV, 19 febbraio 1990 n. 106).

In considerazione di ciò si chiede dunque all'Ill.mo Giudice adito di



autorizzare, ai sensi del citato art. 151 c.p.c. la notifica del presente ricorso agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del medesimo e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, sul sito internet del M.I.U.R e/o della Amministrazione locale di competenza, che nella fattuspecie è l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio V Ambito Territoriale della provincia di Firenze, il cui sito istituzionale risulta allo stato essere www.csa.fi.it

Del resto, tale forma alternativa di notifica, per giurisprudenza costante, è utilizzata in tutte le ipotesi di vertenze collettive similari, poichè il sito istituzionale del Ministero costituisce, oggi, mezzo di comunicazione ufficiale e strumento di pubblicazione dei provvedimenti riguardanti i singoli interessati.

Tanto premesso, il sottoscritto procuratore avv. Massimiliano Greco,

FA ISTANZA

Affinchè l'On.le Giudice del lavoro adito, Voglia autorizzare la notifica del ricorso e dell' emanando decreto di fissazione dell'udienza:

- Nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell'Ufficio Ambito Territoriale della provincia di Firenze, mediante consegna di copia presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- nei confronti dei potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione sui siti internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur), dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell'Ufficio Ambito Territoriale della provincia di Firenze.

Con osservanza

Borgo San Lorenzo, 01.08.2016

(avv. Massimiliano Greco)

